

COMUNE DI OSNAGO
21 OTT 2010
Prot. N° 13579
10.01.08

Class.: RFI-DPR/DTP_MI.IN/OC2 2639

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Milano
S.O. Ingegneria
Il Responsabile

Comune di Osnago
Viale Rimembranze 3
23875 Osnago

VISSO
Il Sindaco
Il Comp.
C.S.

Milano, li

21 OTT. 2010

Oggetto: Spostamento e allargamento del passaggio a livello km 15+685 della linea Ponte S. Pietro-Seregno.

A seguito degli incontri intercorsi si trasmette la bozza della Convenzione regolarizzante quanto in oggetto.

Per procedere alla formalizzazione dell'Atto in argomento si resta in attesa di ricevere l'approvazione della bozza da parte dell'organo competente di codesto Ente contenente, anche, tutte le informazioni necessarie per completare la scrittura.

Si prega inoltre di comunicare le generalità della persona che rappresenterà codesta Amministrazione nella formalizzazione di cui sopra.

Cordialmente

Ing. Maurizio Campostrini

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.

RFI Spa è soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Spa, a norma dell'Art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n° 188/2003

DIREZIONE PRODUZIONE

DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE MILANO

S.O. INGEGNERIA

CONVENZIONE

Con il comune di Osnago per regolare lo spostamento e l'allargamento del passaggio a livello al Km 15+685 della linea Ponte S.Pietro-Seregno.

P R E M E S S O

- che all'impianto della linea Ponte S.Pietro-Seregno è stato istituito il passaggio a livello al km 15+685 per mantenere la continuità della strada comunale per Ronco-Via IV Novembre;

- che la S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana ha accolto favorevolmente la richiesta del comune di Osnago di spostare il P.L. km 15+685 al km 15+656 circa e ampliare la sede viaria in corrispondenza del passaggio a livello spostato, subordinandola a determinati patti e condizioni;

volendosi far risultare quanto appresso da apposito Atto,

f r a

la S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana che di seguito, per brevità, verrà denominata "RFI" per la quale interviene nel presente Atto il Sig. Marzano Ing. Michele nato a l'..... nella sua qualità di

Direttore della Direzione Territoriale Produzione di Milano

ed

il comune di Osnago che in seguito per brevità verrà denominato "Concessionario", rappresentato da, nato a il nella sua qualità di del comune di Osnago, come risulta dalla nomina del Sindaco n° in data depositata agli atti del Comune stesso,

si concorda e stipula quanto segue:

Articolo 1

Le suesposte premesse vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente Atto.

Articolo 2

RFI autorizza il Concessionario a spostare al km 15+656 e allargare, il P.L. Km 15+685 della linea Ponte S.Pietro-Seregno a servizio della strada Comunale per Ronco-Via IV Novembre.

Il P.L. di cui trattasi e i relativi interventi da effettuarsi per lo spostamento e l'allargamento dello stesso, sono indicati sulle seguenti Tavole prodotte dal Concessionario:

Allegato: Relazione descrittiva e tecnica;

- " Tav 02 – Estratto catastale;
- " Tav 03 – Planimetria stato di fatto;
- " Tav 04 – Sezioni stato di fatto;
- " Tav 05 – Planimetria stato di progetto;
- " Tav 06 - Sezioni stato di progetto;

che firmate dalle parti contraenti si allegano al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Agli interventi prettamente ferroviari occorrenti per lo spostamento e allargamento del P.L. di cui al precedente Art. 2 provvederà RFI a spese del Concessionario, così come regolato al seguente Art. 4. RFI provvederà anche alla sorveglianza e assistenza dei lavori in prossimità del binario.

Il Concessionario provvederà a tutti i restanti lavori di spostamento e allargamento del P.L. in argomento compresa la demolizione e rifacimento dei basamenti per le forcelle di sostegno delle barriere del P.L., la rimozione ed il rifacimento del manto stradale su area ferroviaria, la recinzione delle aree in prossimità della vecchia strada spostata e allargata per evitare indebite intrusioni sulla sede ferroviaria, la realizzazione dello smaltimento delle acque di superficie provenienti anche dal P.L. ampliato ed eventuali modesti lavori murari che si rendessero necessari per completare le opere.

Al Concessionario faranno carico anche eventuali modifiche ad attraversamenti o condutture esistenti nelle aree dove verranno realizzati tutti gli interventi.

Articolo 4

Ad anticipazione delle spese, nessuna esclusa, per gli interventi di cui al precedente Art. 3, il Comune verserà a RFI, entro 30 giorni dalla data della fatturazione contabile e comunque prima dell'inizio dei lavori, la somma di Euro 95.700,00 (novantacinquemilasettecento) comprensiva del 10% per spese generali d'amministrazione e dell'I.V.A. Si conviene che detta somma è fissa e invariabile e versata "una tantum".

Articolo 5

Tutti i lavori che il Concessionario eseguirà in prossimità dei binari e/o che possono avere riflessi sulla stabilità dei manufatti e del corpo stradale, sulla sicurezza dell'esercizio, dei dipendenti e dei viaggiatori, dovranno essere preventivamente concordati ed approvati da RFI stessa, che si riserva la facoltà di ordinare tutte le varianti ed adeguamenti che riterrà necessari.

Articolo 6

Il Concessionario provvederà anche, a propria cura, spese e responsabilità all'acquisizione delle aree di proprietà privata necessarie, sia temporaneamente che permanentemente, per la realizzazione delle opere in questione e dovrà provvedere a tacitare chiunque vantasse diritti e/o chiedesse compensi ed indennizzi di qualsiasi genere in relazione a quanto forma oggetto del presente Atto.

Le aree ferroviarie occorrenti per la realizzazione delle opere saranno concesse in uso al Concessionario, il quale provvederà a corrispondere a RFI il canone annuo di cui al seguente Art. 10, per una durata pari a quella d'esistenza delle opere oggetto della presente Convenzione.

Articolo 7

Ultimati i lavori che formano oggetto della presente Convenzione dovrà essere effettuata una visita sopralluogo in contraddittorio fra Concessionario e RFI per constatare la regolare esecuzione dei lavori da farsi risultare da apposito verbale.

Tale verbalizzazione formalizzerà l'apertura al traffico del P.L. spostato.

Articolo 8

Spetta al Concessionario il compito di ottenere, prima dell'inizio dei

lavori, tutti i nulla osta a qualunque titolo occorrenti, da parte degli Organi o Enti preposti alla tutela del territorio, dei beni ambientali, architettonici, artistici, archeologici, militari e simili o aventi competenza in materia urbanistica.

I provvedimenti concernenti le modifiche o gli spostamenti di linee telefoniche, telegrafoniche od elettriche interrate od aeree, di condutture, tubazioni, di sistemazione irrigua, canalizzazioni e simili, ovunque ricadenti ed interessanti i lavori, saranno concordati direttamente dal Concessionario con gli Enti proprietari senza l'intervento di RFI (salvo che, in conseguenza di dette modifiche o spostamenti vengano interessate aree od impianti ferroviari).

Articolo 9

Tutte le opere riguardanti il P.L. oggetto della presente Convenzione, situate entro i confini della proprietà ferroviaria, ancorché eseguite a spese del Concessionario, resteranno di assoluta proprietà ferroviaria ed il Concessionario stesso ha solo il diritto di utilizzare il P.L. spostato per l'uso a cui esso è destinato.

Articolo 10

A compenso dell'occupazione del suolo ferroviario nonché dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti a RFI (Art. 231, all. F Legge 2248 del 20.03.1865 ed Art. 7 del DPR n° 753 del 11.07.1980) dall'opera della presente Convenzione, il Concessionario corrisponderà, a seguito di fatturazione contabile da parte di Ferservizi SpA, società del gruppo Ferrovie dello Stato SpA, che agisce in nome e per conto di RFI nella gestione dei canoni, al primo gennaio di ogni anno, a partire dal 01.01.2012, un canone annuo anticipato di Euro

1.600,00 (milleseicento/00) + IVA, mediante versamento su conto corrente postale codice IBAN IT20 K076 0103 2000 001 6527 046 intestato a Rete Ferroviaria Italiana SpA. Il canone è riferito alle Tabelle 2011-2013, rivalutato come di seguito specificato, e ciò per tutta la durata della presente Convenzione che si intende illimitata.

In caso di ritardato pagamento della somma di cui sopra il tasso degli interessi di mora sarà quello corrispondente al saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea di cui al DLgs 231/2002, aumentato di sette punti.

Tali interessi decorreranno trascorso il 60° giorno dalla trasmissione del relativo documento contabile e saranno dovuti solo nel caso che gli stessi superino Euro 5,00 (cinque/00).

Il canone verrà rivalutato triennialmente, a decorrere dal primo gennaio 2014 secondo le tabelle 2014-2016 in funzione della variante subita dall'indice nazionale ISTAT dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati del mese di ottobre precedente il triennio scaduto. Contemporaneamente alla rivalutazione del canone e con il medesimo criterio verrà adeguato l'importo della cauzione di cui al successivo Art. 15.

Ogni eventuale variazione del canone annuo e della cauzione, da valere per il periodo successivo, non comporterà la stipulazione di alcun atto formale per la sua applicazione, bastando semplicemente la clausola contenuta nel presente Articolo.

Articolo 11

Le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle opere eseguite dal Concessionario, riportate al precedente Art. 2, faranno carico allo

stesso.

Qualora RFI rilevasse inadempienze del Concessionario agli obblighi di manutenzione sopra descritti tali da compromettere la stabilità dell'opera o la sicurezza o la regolarità dell'esercizio ferroviario, ne darà comunicazione al Concessionario stesso, il quale si obbliga fin da ora a provvedere subito e comunque non oltre il termine che sarà indicato, ad eliminare le deficienze riscontrate. Qualora il Concessionario non provvedesse a quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFI stessa eseguirà, dandone preventiva comunicazione al Concessionario, i lavori occorrenti a tutte spese del Concessionario medesimo che, mentre sin d'ora ne autorizza l'esecuzione, si obbliga a rimborsare in tale evenienza, con l'aumento del 10% per spese generali e della quota per I.V.A., tutte le spese che saranno sostenute da RFI senza eccezioni ne riserve e sollevando, peraltro, RFI medesima da ogni responsabilità per l'eventuale sospensione del traffico che si rendesse necessaria per l'esecuzione dei cointesi lavori.

Per contro, qualunque lavoro di manutenzione o di rifacimento, da eseguire a cura del Concessionario che direttamente o indirettamente possa interessare l'esercizio ferroviario, dovrà essere preventivamente comunicato a RFI, che fisserà il periodo di esecuzione dell'intervento e potrà far sorvegliare i lavori da proprio personale, alle cui prescrizioni il Concessionario dovrà attenersi. In tal caso le spese di sorveglianza, maggiorate della quota del 10% per spese generali e di quanto dovuto per I.V.A., saranno a carico del Concessionario e da esso anticipate, salvo conguaglio finale. Analogamente si procederà per le spese di

rallentamento treni e per quelle relative alla concessione di interruzioni alla circolazione dei treni, qualora, a giudizio di RFI tali provvedimenti fossero ritenuti necessari.

Articolo 12

Nell'esecuzione dei lavori e delle relative opere accessorie e di rifinitura, nonché nei successivi interventi di manutenzione, il Concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti più opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede, agli impianti ed alle cose di RFI. Qualora si verificassero danni, il Concessionario si obbliga a rimborsarli e ne assume la completa responsabilità in sede civile e penale.

Il personale del Concessionario e quello incaricato, per suo conto, dell'esecuzione dei lavori in questione, sono tenuti ad osservare, entro la sede ferroviaria, tutte le possibili cautele, attenendosi agli ordini del personale ferroviario.

Il Concessionario si impegna a tenere RFI sollevata ed indenne da ogni reclamo azione o molestia che pervenisse da terzi in dipendenza dell'autorizzazione oggetto del presente Atto e a non avanzare richieste di risarcimento per danni di qualunque natura che potessero derivare alle opere di cui agli Art.li 3 e 4 o alle persone che le utilizzano a causa dell'esercizio ferroviario. A tal proposito il Concessionario rinuncia fin da ora a qualunque reclamo o pretesa d'indennizzo, salvo il caso in cui il danno sia conseguenza di un incidente ferroviario.

Articolo 13

Il consenso oggetto della presente Convenzione non potrà, per qualsiasi titolo o causa, cedere ad altri, in tutto o in parte, senza il

preventivo assenso scritto di RFI.

Il mantenimento del consenso stesso dovrà comunque essere regolamentato da un nuovo atto tra RFI ed il subentrante, le cui clausole si adegueranno a quelle ferroviarie vigenti all'epoca per interferenze della medesima tipologia.

Articolo 14

RFI avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di variare il sistema di chiusura del P.L. spostato al km 15+656 senza che per tale motivo possano essere mosse eccezioni o proteste da parte del Concessionario.

Articolo 15

A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, relativamente al canone di cui al precedente Art. 10, il Concessionario ha costituito a favore di RFI una cauzione di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) mediante versamento effettuato sul c.c. Postale n° 16527046 ABI 07601 CAB 03200 Cod. Cin K intestato a "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Piazza della Croce Rossa 1, Roma - "Contratti, attraversamenti e parallelismi ferroviari"- dell'anno 2010.

Detto importo sarà aggiornato contestualmente a quello del canone di cui al precedente Art. 10 e con le medesime modalità.

RFI acconsentirà allo svincolo di detta cauzione solo dopo la cessazione del presente Atto e sempreché non vi siano contestazioni al riguardo, se del caso RFI potrà richiedere al Concessionario, a sue sole spese, il ripristino della proprietà ferroviaria.

Qualora si verificassero inadempienze agli obblighi assunti dal Concessionario con il presente Atto, sarà facoltà di RFI di procedere

all'incameramento del menzionato deposito cauzionale e degli interessi maturati ma non riscossi alla data del relativo procedimento, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario salvo il diritto di ogni altra azione per il recupero di quanto altro fosse dovuto dal Concessionario stesso, a qualsiasi titolo, in dipendenza della presente Convenzione e delle inadempienze riscontrate,

Articolo 16

Le parti accettano che eventuali vertenze giudiziarie derivanti dagli accordi del presente Atto, vengano deferite alla cognizione del Tribunale Civile e Penale di Milano.

Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio fiscale in Osnago, Via n° ..., codice fiscale n°, partita IVA n°

RFI dichiara di eleggere il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa n°1 - partita IVA n° 01008081000.

Articolo 17

Tutte le spese di scritturazione, bollatura, affrancatura, corrispondenza, riproduzione tipi ed ogni eventuale altra inerente e conseguente al presente Atto sono a carico del Concessionario.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Articolo 18

La presente Convenzione è valida ed impegnativa sin da ora per entrambe le parti, essendo stata approvata dal comune di Osnago con deliberazione n° in data e da RFI dal Sig. Direttore Territoriale Produzione di Milano della Divisione Produzione.

Bozza bers 15.10.10

Fatto in tre originali di cui due per RFI ed uno per il Concessionario.

Milano, li

Per il Comune di Osnago

Per Rete Ferroviaria Italiana Spa